

Per il Consiglio di stato le amministrazioni locali non possono imporre obblighi pecuniari

Aziende di servizi esentasse

Niente canone ricognitorio per la posa di cavi e condutture

DI SERGIO TROVATO

Permangono i contrasti interpretativi sull'applicazione del canone ricognitorio alle aziende di pubblici servizi che occupano con cavi e condutture il suolo pubblico. Con la sentenza 8247 del 10 dicembre 2021, il Consiglio di stato, quinta sezione, ha stabilito che l'interramento di condutture per l'esercizio di pubblici servizi non preclude l'utilizzo della sede stradale da parte di altri, tranne che durante il tempo in cui vengono effettuati i lavori. Le amministrazioni locali, dunque, non possono deliberare obblighi pecuniari a carico delle suddette aziende in aggiunta a tasse e canoni previsti dalla legge, perché ciò comporta una palese discriminazione per gli operatori, a seconda che gli enti si avvalgano o meno del potere di imporre ulteriori oneri. Per i giudici di Palazzo Spada, il canone previsto dal codice della strada (decreto legislativo 285/1992) è una prestazione patrimoniale che si appli-

ca per «l'uso singolare della risorsa stradale» e «in funzione della limitazione o esclusione dell'ordinaria fruizione generale». In linea di principio, alle occupazioni «finalizzate all'interramento di condutture per l'esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete». L'assoggettamento al canone, secondo i giudici amministrativi, è ammesso nel momento in cui «viene eseguito l'intervento di posa dell'infrastruttura» e «per il tempo in cui le lavorazioni di realizzazione impediscono la piena fruizione della sede stradale». Non può essere richiesta una prestazione patrimoniale «nel periodo

successivo, durante il quale la presenza in loco dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale». Pertanto, è illegittimo un regolamento che, «contravvenendo al-

un «trattamento uniforme e non discriminatorio», che verrebbe meno qualora ogni singola amministrazione avesse il potere di imporre liberamente oneri o canoni, con il rischio di una palese disparità nei confronti di coloro che operano sul territorio di altri enti locali. Si tratta di una questione complessa, sulla quale l'orientamento giurisprudenziale non è affatto univoco. La complessità è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio di stato nella motivazione della sentenza de qua sulla compensazione delle spese processuali. In effetti, in passato sempre il giudice amministrativo d'appello, con la sentenza 5862/2018, aveva ritenuto che i comuni potessero richiedere il pagamento del canone ricognitorio all'Enel, o ad altre aziende erogatrici di pubblici servizi, in aggiunta alla Tosap o al Cosap, per l'uso o l'occupazione delle strade. Peraltro, trattandosi di un canone aggiuntivo l'importo non poteva essere detratto da quanto pagato per il Cosap o la Tosap, in quanto giustificato dai maggiori oneri a carico dell'amministrazione per effetto dell'uso del suolo. Ancor prima il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere 120/2017), si era già espresso su un ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto sempre dall'Enel. Aveva, infatti, ritenuto infondato l'annullamento, per doppia imposizione, della deliberazione del consiglio comunale con la quale era stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone concessorio, che costituisce per l'ente pubblico proprietario del terreno un'entrata patrimoniale. Il suddetto canone trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo a soggetti terzi dello spazio pubblico.



Il Consiglio di stato

la fonte primaria, impone agli operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria diversa rispetto a tasse e canoni previsti dalla legge. A tutti gli operatori deve essere garantito

giudice amministrativo d'appello, con la sentenza 5862/2018, aveva ritenuto che i comuni potessero richiedere il pagamento del canone ricognitorio all'Enel, o ad altre aziende erogatrici

© Riproduzione riservata

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore - Gaetano Viciconte 2022

Titolo - Profili penali degli appalti pubblici

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2022, pp. 372

Casa editrice - Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 276

Prezzo - 64 euro

Prezzo - 32 euro

Argomento - Il volume affronta il tema dei rapporti tra diritto penale e appalti pubblici che, a causa della rilevanza economica del settore, suscita sempre maggiore interesse e frequenti occasioni di controllo da parte del giudice penale sull'attività della pubblica amministrazione. Il libro prende in esame non soltanto il profilo dell'analisi dei reati contro la p.a., ma affronta anche il tema dell'incidenza del diritto penale nella disciplina del codice dei contratti pubblici, trattando con particolare evidenza gli obblighi dichiarativi per la partecipazione alle gare, il rating di legalità e il rating di impresa. Non mancano altresì di essere trattati i nuovi strumenti di indagine a disposizione degli inquirenti, come il captatore informatico (trojan) e le operazioni sotto copertura, mutuati dall'esperienza maturata nella lotta alla criminalità organizzata ed estesi di recente anche ai reati legati agli appalti pubblici.

Argomento - La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) si compone di 1103 commi e, unitamente al decreto proroghe, al decreto fiscale e a uno dei decreti attuativi del Pnrr (dl n. 152/2021, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233), regolerà la gestione degli enti locali per l'anno 2022. La legge di bilancio 2022 contiene una serie di disposizioni che stanziavano fondi per la realizzazione di investimenti per gli enti locali (messa in sicurezza di infrastrutture, interventi di manutenzione straordinaria, incremento dell'efficienza energetica, progetti di rigenerazione urbana, ecc.) e risorse del fondo di solidarietà comunale da vincolare al potenziamento di servizi. Si preoccupa anche degli enti in difficoltà finanziaria, prevedendo l'istituzione di un fondo in favore dei comuni e rivede le disposizioni inerenti alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Il manuale si apre con la mappa delle novità, che consente un rapido inquadramento delle norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, rende più agevole la consultazione.

Autore - Elisabetta Civetta

Titolo - Legge di bilancio

di Gianfranco Di Rago

CONCORSI

Campania

Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Cesa (Ce), un posto. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 081/8154327. G.U. n. 8

Emilia-Romagna

Istruttore direttivo informatico. Provincia di Parma, un posto. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 0521/931111. G.U. n. 4

Istruttore amministrativo. Comune di Lama Mocogno (Mo), un posto. Scadenza: 17/2/2022. Tel. 0536/44003. G.U. n. 5

Lazio

Istruttore contabile. Comune di Ventotene (Lt), un posto. Scadenza: 21/2/2022. Tel. 0771/85014. G.U. n. 6

Lombardia

Collaboratore amministrativo. Comune di Lomazzo (Co), un posto. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 02/96941202. G.U. n. 4

Istruttore amministrativo. Comune di Arcore (Mb), un posto. Scadenza: 17/2/2022. Tel. 039/6017338. G.U. n. 5

Istruttore amministrativo. Comune di Carnago (Va), un posto. Scadenza: 17/2/2022. Tel. 0331/993593. G.U. n. 5

Marche

Istruttore amministrativo. Comune di Osimo (An), quattro posti. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 071/7249210. G.U. n. 4

Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Osimo (An), tre posti. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 071/7249210. G.U. n. 4

Molise

Istruttore amministrativo contabile a tempo parziale. Comune di Ripalimosani (Cb), un posto. Scadenza: 24/2/2022. Tel. 0874/39132. G.U. n. 7

Piemonte

Istruttore direttivo informatico a tempo parziale. Comune di Valenza (Al), un posto. Scadenza: 17/2/2022. Tel. 0131/949111. G.U. n. 5

Istruttore amministrativo contabile. Provincia di Biella, tre posti. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 015/8480702. G.U. n. 8

Puglia

Istruttore amministrativo. Comune di Valenzano (Ba), quattro posti parzialmente riservati. Scadenza: 21/2/2022. Tel. 080/4607000. G.U. n. 6

Amministratore di sistema informatico. Comune di Bari, 15 posti. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 080/5772390. G.U. n. 8

Dirigente amministrativo. Comune di Bari, quattro posti parzialmente riservati. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 080/5772390. G.U. n. 8

Funzionario specialista di polizia locale. Comune di Bari, nove posti. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 080/5772390. G.U. n. 8

Specialista nei rapporti con i media. Comune di Bari, un posto. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 080/5772390. G.U. n. 8

Webmaster. Comune di Bari, due posti. Scadenza: 28/2/2022. Tel. 080/5772390. G.U. n. 8

Toscana

Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Massa e Cozzile (Pt), un posto. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 0572/928310. G.U. n. 4

Veneto

Istruttore direttivo contabile. Comune di Legnago (Vr), un posto. Scadenza: 14/2/2022. Tel. 0442/634809. G.U. n. 4

Istruttore amministrativo. Comune di Ponte nelle Alpi (Bl), due posti. Scadenza: 17/2/2022. Tel. 0437/986764. G.U. n. 5

Istruttore amministrativo contabile. Comune di Belluno, un posto. Scadenza: 18/2/2022. Tel. 0437/913274. G.U. n. 5